



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 2405  
fax + 39 040 377 2446  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **30733** /PROD.COMM  
Riferimento: **18441/1.3.16(17818) 27.11.08**  
allegato  
Trieste, **12 dicembre 2008**

Al Comune di

e, p.c.

Alla Direzione

**oggetto: legge regionale 29/2005, articolo 10: institore – preposto.**

Con la nota sopra emarginata della Direzione Centrale che ci legge per conoscenza, è stato trasmesso il quesito formulato dal Comune in indirizzo, con il quale si richiede se il “preposto” previsto dall’articolo 10 della legge regionale 29/2005 possa identificarsi con l’institore disciplinato dal codice civile (con conseguente iscrizione al Registro Imprese).

Si premette che l’istituto, già disciplinato dall’articolo 9 dell’abrogata legge 426/1971, è stato oggetto di interpretazione giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione – sentenze n. 1539/1984 (sez. I civile) e n. 10386/1986 (sez. lavoro) – in cui viene chiaramente sancito che il rapporto institorio si riferisce ad uno dei casi di preposizione contemplati, secondo una gamma recisamente più larga, e che nulla esclude la possibilità del ricorso a figure di preposti diversi dall’institore in senso tecnico, come pure la possibilità di variamente qualificare, in termini negoziali, il rapporto di preposizione.

Un tanto risulta dalle disposizioni di cui agli articoli 10 e 70, comma 2, della legge regionale 29/2005, dove ci si riferisce rispettivamente a <<ogni altra persona specificatamente preposta>> ovvero a <<qualsivoglia preposto>>, con riferimento esplicito, quindi, a qualsiasi configurazione negoziale del rapporto tra titolare e suo rappresentante.

D’altro canto, anche l’articolo 2206 del codice civile, al comma 2, stabilisce che <<in mancanza dell’iscrizione (al Registro Imprese) la rappresentanza si reputa generale>>: ciò significa che la nomina del preposto institore tramite procura, e la conseguente iscrizione al Registro

Imprese, risultano necessarie qualora si vogliano opporre ai terzi, con la forma della pubblicità di legge, eventuali limitazioni al potere del rappresentante.

Viceversa, nel caso di nomina – accettazione del preposto tramite scrittura privata, si determina una rappresentanza generale e senza limitazioni.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
dott.ssa Antonella MANCA

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto*  
*telefono: 040 3772405*  
*e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo*  
*telefono: 040 3772448*  
*e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*